



Titolo

Corte federale d'appello – vizi della decisione impugnata - mancanza di motivazione – sussistenza

Descrizione

Ai fini della sufficienza della motivazione deve essere possibile – con valutazione da effettuarsi non in astratto, ma caso per caso – enucleare il percorso logico-giuridico seguito per pervenire ad una data decisione. Il vizio di “mancanza di motivazione” si configura quando «manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del *decisum*». In ogni caso, come più volte già affermato da questa Corte, in un contesto più generale di progressiva “dequotazione” delle forme e delle modalità della motivazione, anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti ed alla obiettiva idoneità e giustificabilità degli stessi, anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva devono mostrarsi in linea con le finalità dell’istituto. Ne consegue che la motivazione – garanzia dell’equo processo – deve essere correlata alle risultanze istruttorie e, costituendo il momento formativo della decisione, deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall’esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dall’indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 95/CFA/2019-2020/C

Presidente

Torsello

Relatore

Sferrazza

Riferimenti normativi

art. 2, comma 5, CGS CONI; art. 44, comma 4, CGS;

Provvedimenti

SEZIONI UNITE - DECISIONE N. 095 CFA del 24 luglio 2020 (sig. Levato Marco/sig. Focco Fabio/Procuratore Federale)